



**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
(D. LGS. 81/2008)**

CIG: Z043D24D27

Tra IC MONTANELLI

sito in Piazza L. Cerva, 45

CAP 00143 località ROMA

Codice Fiscale/P.IVA 97197560580

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: Dirigente Scolastico Prof.ssa S. FIASCHITELLO

(di seguito indicato come "committente")

ed Euservice s.r.l. (di seguito indicata come "Euservice") via Dante Alighieri 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"INDRO MONTANELLI"**

Piazza Lodovico Cerva, 45 - 00143 Roma
Cod. fisc. 97197560580 - Cod. mecc. RMIC86100B

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto, di cui i successivi articoli regolano i rapporti fra le parti e i rispettivi diritti ed obblighi in relazione all'incarico affidato.

ART. 1 - OGGETTO

Il Committente conferisce incarico a Euservice, che accetta, di fornire consulenza in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con altresì l'assunzione dell'incarico di Medico Competente da parte di professionista in possesso dei titoli richiesti ex lege come da nomina a parte sottoscritta.

ART. 2 - OBIETTIVI

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e si definisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, previsto dal D. Lgs. 81/08. L'obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante dell'idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Come prescritto dalla legge, la sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per alcune tipologie di lavoro, che necessitano di particolari attenzioni a seconda della gravità di rischio e di possibili danni alla salute.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'incarico viene svolto senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e no. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale a carico dell'Istituzione scolastica.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di durata annuale, con esclusione esplicita del tacito rinnovo, ha inizio dalla data di stipula del contratto e più precisamente **dal 07/11/2023 al 06/11/2024**

ART. 5 - OBBLIGHI EUSERVICE

La Euservice si impegna a garantire:

1. Tutti gli obblighi normativamente imposti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria, come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di



prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto; c) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria.

2. Nell'arco del rapporto contrattuale, verrà garantita la continuità del servizio Medico Competente anche in caso di eventuali e futuri avvicendamenti e/o subentri di nuovi professionisti nominati.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente garantisce il libero accesso a Euservice a tutti i luoghi costituenti l'istituzione scolastica e a fornire le informazioni richieste e quanto altro sia necessario allo svolgimento dell'incarico nei termini previsti dalla normativa.

ART. 7 – PRESTAZIONI NON COMPRESSE

A seguito della visita come da protocollo sanitario, il Medico Competente può disporre, se necessario, esami aggiuntivi per ciascun lavoratore quali: visite specialistiche o altre indagini diagnostiche. I costi degli esami aggiuntivi saranno preventivati a seguito della relazione del Medico Competente. Gli esami aggiuntivi si svolgono presso laboratori convenzionati con una maggiorazione del costo rispetto al protocollo base.

ART. 8 – COSTI E PAGAMENTI

Il costo annuale delle attività affidate a Euservice è fissato in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) (oltre IVA 22%); il committente si impegna a liquidare, dietro presentazione al SDI di fattura elettronica, il 100% dell'importo annuale pattuito (oltre IVA 22%) alla firma del contratto. Per i costi di tutte le altre prestazioni (visite di idoneità, certificati, consulenza e pareri specifici) nonché loro termini di fatturazione e pagamento si rimanda all'offerta sottoscritta.

ART. 9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il committente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si impegna a non diffondere, cedere a terzi e/o commercializzare qualsiasi prodotto, documento, materiale, opera, programma informatico, o qualsiasi altro dispositivo realizzato nell'ambito del presente accordo, senza preventiva esplicita autorizzazione da parte della Euservice.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Ciascuna parte contraente libera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni che dovessero provenire dall'esecuzione del presente accordo, subiti per sé stessa o dal proprio personale, nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad una mancanza grave o intenzionale dell'altra parte contraente o del suo personale.

ART. 11 – MODIFICHE O AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE

Le modifiche al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente tramite l'aggiunta di clausole firmate, per ciascuna delle parti, dai firmatari del presente accordo.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione e/o applicazione del presente contratto ovvero connesse ai relativi pagamenti sarà competente a decidere il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente in base all'art. 25 cpc.

ART. 13 – PRIVACY

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare, il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è, inoltre, da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto ai sensi Reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento è Euservice. La informiamo inoltre Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi.



Per visualizzare l'informativa al trattamento con cui illustriamo modalità e i mezzi da noi utilizzati per processare i dati cliccare [qui](#).

ART. 14 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice civile e alle norme di legge applicabili. Le parti ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvano specificamente le seguenti clausole:

- Art. 4 – Durata del contratto
- Art. 5 – Obblighi Euservice
- Art. 6 – Obblighi del committente
- Art. 7 – Prestazioni non comprese
- Art. 8 – Costi e pagamenti
- Art. 9 – Diritti di proprietà
- Art. 10 – Responsabilità
- Art. 11 – Modifiche o aggiunte alla convenzione
- Art. 12 – Foro competente
- Art. 13 – Privacy
- Art. 14 – Clausola di rinvio

Roma, 07/11/2023

Per accettazione

II DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania
FIASCHITELLO

(timbro e firma)

EUSERVICE s.r.l.

(Amministratore
Delegato)

Dott. Ing. Angelo Leone

**ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (MC) - (Art.18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

Il sottoscritto **STEFANIA FIASCHITELLO**

nato a **ROMA** il **17/04/1975**

nella qualità di Datore di lavoro dell'Istituto Scolastico **INDRO MONTANELLI**

con sede legale in **ROMA**

nomina Medico Competente dell'Istituto

Il Dott. Umberto D'Ancona C.F. DNCMRT91R19G273L Albo medico di Trapani n.3945
Albo medici competenti n. 22899

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare il Medico competente dovrà:

- **collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- **istituire, aggiornare e custodire**, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- **consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- **informare ogni lavoratore interessato dei risultati** della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciare copia della documentazione sanitaria tramite comunicazione al datore di lavoro;
- **comunicare per iscritto**, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti alla sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata** e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;



- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Il Datore di Lavoro provvederà:

- **ad informare il medico competente** relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs.81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- **a fornire al medico competente gli elenchi del personale** esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- **sottoporre i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria** ed informare i dipendenti del loro dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- **comunicare puntualmente al Medico Competente le variazioni di personale** da sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- **a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18**, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- **ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi** derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- **ad organizzare la riunione periodica di sicurezza** preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- **ad informare il medico competente** relativamente ad ogni **denuncia di malattia professionale o di infortunio** sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- **ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza**, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

La collaborazione del Medico Competente e lo svolgimento delle visite richieste avverranno compatibilmente con le esigenze aziendali. Le comunicazioni con il Medico competente avverranno attraverso la mail medicocompetente@euservice.it e tramite il numero Tel +39 06 9292 9166 (selezionare Medico Competente)

Si precisa che il Cliente fornisce un incarico ad EUSERVICE la quale individua, all'interno del suo team, il medico nominato a cui affidare lo specifico incarico. Il medico effettua l'attività per cui è stato incaricato in qualità di titolare autonomo del trattamento in quanto EUSERVICE non ha accesso a nessuna informazione da egli trattata ad eccezione dei nomi e cognomi del personale ad egli sottoposto, i quali vengono trattati da EUSERVICE in qualità di titolare del trattamento. Per questo è da ritenere che i due soggetti EUSERVICE ed il Medico Competente siano Titolari autonomi del trattamento. Per questo la base giuridica per il trattamento dati personali effettuato da EUSERVICE è: obblighi contrattuali (art. 6 comma 2 b GDPR). EUSERVICE non tratta dati sensibili. Solo il medico, in occasione della visita tratta dati sensibili, ma quest'ultimo è coperto da apposita ed autonoma base giuridica.

Per ulteriori info, si rinvia all'informativa estesa visionabile cliccando il seguente link:

https://www.euservice.it/RPD/Privacy_EUSERVICE/EUSERVICE_INFORMATIVA_CLIENTIeFORNITORI.pdf

La presente nomina è valida per n° anni **1**

dal **7/11/23**

al **6/11/24**

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

(per accettazione)

Luogo e data

ROMA

, 07/11/2023